

CODICE DI CONDOTTA PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

Preambolo	1
Art. 1 - Destinatari del codice di condotta.....	2
Art. 3 - Compiti e doveri dell'Associazione	3
Art. 4 – Condotte vietate	4
Art. 5 - Norme di condotta specifiche nell'attività con i minori	5
Art. 6 – Doveri e obblighi generali degli associati	6
Art. 7 – Doveri e obblighi particolari dei dirigenti sportivi e dei tecnici.....	6
Art. 8 – Doveri e obblighi particolari degli atleti	7
Art. 9 - Doveri dei genitori.....	8
Art. 10 - Sistema sanzionatorio.....	9
Art. 11 - Sanzioni nei confronti dei tesserati, dei lavoratori e dei volontari ...	10
Art. 12 - Sanzioni nei confronti dei sostenitori o soggetti terzi	10
Art. 13 Procedimento di irrogazione delle sanzioni.....	11
Art. 14 - Efficacia e pubblicità	11

Preambolo

Il codice di condotta della Associazione Sportiva Dilettantistica Livio Neri (di seguito “A.S.D. Livio Neri”, o anche solo l'Associazione) individua delle regole di comportamento vincolanti e sostanziali che dovranno essere rispettate da tutti coloro che operano a qualunque titolo nell'ambito dell'Associazione a prescindere dalle rispettive competenze e alla posizione ricoperta.

È scopo dell'A.S.D. Livio Neri richiamare e promuovere l'importanza fondamentale dei valori morali e sociali dello sport, quali la lealtà e la correttezza sportiva, la libertà e la dignità della persona umana nel rispetto delle diversità e per questo l'Associazione:

- a) riconosce lo sport quale strumento sociale, educativo e culturale e aderisce ai principi del fair play, promuovendo e garantendo un ambiente sportivo ispirato ai concetti di lealtà, correttezza, amicizia e rispetto per gli altri;
- b) ripudia ogni forma di discriminazione e di violenza, la corruzione, il doping e qualsiasi tipo di azione che possa arrecare un danno allo sport e ai soggetti che lo praticano;
- c) ha l'obiettivo di stimolare nei destinatari delle sue norme la riflessione sui principi, sugli scopi e le finalità proposti nel presente codice, per stimolare in essi un impegno attivo nel contribuire alla sua applicazione, collaborando al suo sviluppo, anche attraverso suggerimenti di implementazione e modifica agli organi dell'Associazione.

Il fine principale del codice di condotta è garantire ad ogni tesserato, o partecipante ad altro titolo alle attività organizzate dall'Associazione il diritto a svolgere la propria attività in un ambiente sportivo sano, equo e libero da ogni forma di abuso, violenza e discriminazione; tale diritto è garantito indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, situazione finanziaria, luogo di

nascita, caratteristiche fisiche, intellettuali, relazionali o sportive o qualsiasi altra caratteristica personale, nazionale o sociale o altra circostanza.

Art. 1 - Destinatari del codice di condotta

1. Sono tenuti all'applicazione delle norme del presente codice di condotta gli atleti, i tecnici, gli istruttori, i preparatori atletici, i dirigenti, i professionisti sanitari, gli associati, i lavoratori e i collaboratori dell'associazione, i suoi volontari, i genitori e sostenitori della squadra, gli sponsor, i consulenti esterni, nonché ogni altro soggetto che agisca nell'interesse dell'ASD Livio Neri.
2. Ciascun destinatario del presente codice si impegna:
 - a) al rispetto e alla corretta interpretazione dei contenuti del codice di condotta
 - b) alla diffusione della conoscenza del presente codice anche nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nelle attività dell'Associazione;
 - c) al compimento di tutte le attività necessarie al fine di svolgere e agevolare le attività di verifica e monitoraggio dell'applicazione del codice;
3. Nell'ambito delle specifiche attività, tutti devono rispettare il diritto alla privacy degli atleti e delle loro famiglie ed è pertanto tassativamente vietato divulgare in qualunque modo e/o forma ogni informazione e/o contenuto fotografico/video, nonché qualsiasi altro dato di cui si è venuti a conoscenza, se non a fini di collaborazione dell'attività di vigilanza sulla corretta applicazione delle norme del codice di condotta da parte dell'Associazione.
4. I responsabili delle singole attività (a mero titolo esemplificativo; i tecnici responsabili di un gruppo/squadra) devono sempre mostrare coerenza tra i valori divulgati e i comportamenti assunti e pertanto non devono utilizzare il ruolo rivestito all'interno dell'Associazione per fini personali e non corrispondenti con il suo interesse
5. Tutti i soggetti di cui all'art. 1, co. 1 del codice sono tenuti a rispettare i propri collaboratori e colleghi e a favorirne la crescita professionale nonché lo sviluppo delle potenzialità e competenze.

Art. 2 - Obiettivi dell'Associazione

1. L'A.S.D. Livio Neri si pone i seguenti obiettivi:
 - a) organizzare e sostenere iniziative finalizzate alla diffusione dello Sport e in particolare della pallacanestro, soprattutto per i minorenni;
 - b) garantire che la salute, la sicurezza, l'educazione ai valori di solidarietà, la tolleranza, la lealtà, l'onestà, la correttezza e il benessere dei bambini e giovani atleti costituiscano obiettivo prioritario rispetto al successo sportivo o a qualsiasi altra considerazione agonistica;
 - c) garantire il rispetto delle esigenze e bisogni particolari dei minorenni nella fase di crescita, consentendo processi gradualmente di partecipazione - dal livello ludico di base a quello agonistico -, assumendo atteggiamenti coerenti nel progressivo passaggio dall'attività di avviamento allo sport e minibasket, al settore giovanile agonistico, mantenendo quale riferimento principale i valori etici dell'attività sportiva;
 - d) garantire che tutti coloro che operano nell'Associazione siano qualificati per guidare, formare, educare ed allenare in funzione dei diversi livelli di impegno sportivo e dei diversi ruoli assunti e nell'attuazione delle procedure e delle politiche di safeguarding adottate;
 - e) garantire la necessaria vigilanza sui minorenni, assicurando che tutti coloro che operano direttamente e/o indirettamente nell'Associazione rispettino il presente codice con l'obiettivo del rispetto della dignità e serenità del bambino e del giovane;
 - f) avviare un processo il cui scopo sia quello di creare un condiviso progetto educativo sportivo tra diverse Associazioni e Istituzioni sportive e pubbliche volto a diffondere la tolleranza, l'onestà, la cultura della lealtà sportiva e il rispetto delle regole;
 - g) garantire la gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti, secondo quanto previsto dal

modello di organizzazione e gestione deliberato dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea.

2. L'Associazione si impegna a sviluppare ogni iniziativa opportuna volta a creare le condizioni per le quali i valori espressi nel presente codice condotta siano quotidianamente applicati nelle attività associative ed in particolare attraverso:
 - a) la messa a disposizione del materiale tecnico e delle dotazioni di palestra necessarie, educando al loro rispetto e manutenzione, evitando ogni forma di spreco e stimolando attenzione da parte degli associati e dei tesserati ad un uso corretto degli stessi;
 - b) la promozione e il supporto per il continuo aggiornamento dei componenti del settore tecnico e la formazione di nuovi tecnici;
 - c) promuovere la partecipazione dei tesserati alle iniziative organizzate dalle istituzioni sportive sportivi nell'ambito delle politiche di safeguarding adottate.

Art. 3 - Compiti e doveri dell'Associazione

1. L'A.S.D. Livio Neri si pone come suo scopo primario la realizzazione di un progetto di educazione e formazione sportiva per i ragazzi che prestano la propria attività per le squadre dell'Associazione, fondato sui valori etici contenuti nel codice.
2. Tutte le attività, le manifestazioni, le iniziative, le competizioni organizzate o a cui partecipa l'Associazione devono essere svolte con impegno, rigore morale, coerenza, trasparenza e correttezza anche al fine di tutelare l'immagine stessa dell'Associazione e nel pieno rispetto delle normative vigenti e dei regolamenti federali, tra cui rientrano i principi di lealtà e correttezza, nonché nel rispetto dei principi di solidarietà e tolleranza
3. Nell'ambito della propria sfera di influenza l'Associazione si impegna a sostenere iniziative mirate alla promozione di azioni volte a prevenire il rischio di comportamenti considerati non etici, o comunque contrari al presente codice ed a cooperare attivamente alla ordinata e civile convivenza anche sportiva nell'attuazione delle norme procedure e politiche di safeguarding emanate dagli enti sportivi c/o cui è affiliata.
4. L'A.S.D. Livio Neri adotta, garantendone l'attuazione, un modello di organizzazione e di controllo dell'attività sportiva uniformandosi alle linee guida adottate con la delibera n. 218/A (del 21/09/2023), delibera adottata in attuazione della delibera della Giunta Nazionale del C.O.N.I. n. 255 del 23 luglio 2023, coerentemente alle linee guida emanate dall'Osservatorio permanente del C.O.N.I. per le politiche di safeguarding contenute nei principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione trasmesse dalla Giunta C.O.N.I. in data 25 agosto 2023, in conformità con il d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, come aggiornate con delibera del 17 giugno 2024.
5. La convinzione di agire per il raggiungimento risultati sportivi non giustifica l'adozione di comportamenti in contrasto con i principi e le regole contenute nel presente codice condotta.
6. L'A.S.D. Livio Neri si impegna a non intrattenere alcun rapporto con soggetti che non operino nel rispetto delle norme e dei principi espressi nel presente codice di condotta.
7. L'Associazione in particolare si impegna a:
 - a) operare in piena sintonia con le famiglie dei tesserati, soprattutto minorenni, nell'interesse educativo e relazionale di questi;
 - b) sviluppare un sano ambiente di crescita e di sviluppo delle proprie capacità fisiche, psichiche e relazionali offrendo a ciascun atleta, soprattutto se minorenne, identica attenzione e identiche opportunità a prescindere dalle proprie caratteristiche e capacità personali;
 - c) promuovere azioni volte a diffondere una sana cultura sportiva nella convinzione delle sue insite finalità educative, formative e sociali;
 - d) sostenere iniziative volte alla diffusione dello Sport valorizzandone i principi etici, umani ed il fair play, anche attraverso campagne di comunicazione, diffusione di materiale educativo, organizzazione di eventi sportivi e altre opportunità formative ma, soprattutto, attraverso una quotidiana attività basata su valori di solidarietà, tolleranza, lealtà, onestà, correttezza e rispetto delle diversità, creando le condizioni perché tali valori siano vissuti

in modo naturale e non come precetti il cui rispetto è necessario al solo fine di evitare una sanzione ;

- e) astenersi da qualsiasi condotta atta ad arrecare pregiudizio alla salute degli atleti, con particolare riferimento ai minorenni, garantendo che la salute, la sicurezza ed il benessere psico-fisico assumano un ruolo fondamentale ed inderogabile nello svolgimento di tutte le attività;
- f) evitare comportamenti dei propri tesserati, o collaboratori che in qualsiasi modo determinino o possano determinare episodi di violenza fisica e/o psicologica o ne costituiscano incitamento o giustificazione;
- g) promuovere un tifo leale e responsabile nel rispetto degli avversari e degli arbitri con la capacità di saper riconoscere ed apprezzare la forza e l'impegno degli avversari qualsiasi sia l'esito delle manifestazioni;
- h) educare i propri atleti alla cultura del rispetto dell'avversario senza mai cercarne l'umiliazione da un punto di vista sportivo, nelle occasioni di vittoria, nonché educare i propri tesserati ad accettare le occasioni di sconfitta con dignità e consapevolezza;
- i) prevenirne, anche tramite il dialogo con le altre Associazioni sportive, e non premiare alcun comportamento considerato contrario ai principi di lealtà o volto ad ottenere vantaggio, anche sportivo, in violazione delle regole delle manifestazioni, o comunque finalizzato ad anteporre l'interesse del risultato sportivo, rispetto all'interesse aggregativo ed educativo;
- j) vigilare costantemente sui minorenni affidati in occasione delle attività dell'Associazione, evitando che gli stessi restino senza sorveglianza;
- k) sviluppare in allenamento e in gara le competenze tecniche delle discipline sportive di riferimento, le capacità motorie ad esse collegate e funzionali, attraverso un approccio sicuro, sano e rispettoso delle regole, nonché a favorire un ambiente in cui è possibile sviluppare un concetto di sé positivo, nonché gli aspetti relazionali in funzione dell'integrazione nel gruppo di riferimento;
- l) operare nell'esercizio delle attività e con coerenza ed imparzialità, evitando trattamenti di favore o disparità di trattamento nei confronti di tutti i soggetti che, a vario titolo, hanno rapporti con l'Associazione;
- m) garantire l'informazione dei tesserati e di coloro che svolgono attività nell'interesse dell'Associazione, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi.
- n) disporre azioni di supporto volte a favorire la partecipazione alle attività (es. riduzione delle quote di iscrizione in presenza di particolari situazioni economiche-finanziarie dei tesserati e delle loro famiglie) che devono comunque essere condivise dal Consiglio Direttivo.

Art. 4 – Condotte vietate

1. Sono considerate violazioni del presente codice le seguenti condotte:

- a) mettere in atto qualsiasi tipo di discriminazione fondata su: etnia, colore della pelle, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, situazione economico-finanziaria, luogo di nascita, caratteristiche fisiche, intellettuali, relazionali o sportive o qualsiasi altra caratteristica personale, nazionale o sociale o altra circostanza;
- b) colpire, assalire fisicamente o abusare fisicamente o psicologicamente di un'altra persona;
- c) avere atteggiamenti che possano influire negativamente nello sviluppo armonico e socio-relazionale, anche sotto il profilo psicologico, di altre persone;
- d) agire con comportamenti che possano essere di esempio negativo, specialmente per i minorenni, comportarsi in maniera inappropriata o sessualmente provocante;

- e) attuare qualunque tipo di atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti fastidio o disturbo;
 - f) utilizzare un linguaggio che possa essere considerato, in qualsiasi modo, offensivo o abusivo;
 - g) stabilire o intrattenere contatti con tesserati, specialmente se minorenni, utilizzando strumenti di comunicazione online personali (e-mail, chat, social network, etc.) che esulino da quelli strettamente funzionali all'attività istituzionale dell'Associazione (es. comunicazioni su orari di allenamento e simili);
 - h) tollerare o concorrere in comportamenti di altri soggetti che costituiscono una violazione ai sensi del presente codice;
 - i) invitare a momenti conviviali non istituzionali atleti minorenni, salvo il consenso dell'esercente la responsabilità genitoriale;
 - j) agire in modo da umiliare, sminuire o disprezzare altre persone o enti;
 - k) discriminare, trattare in modo differente o favorire alcuni soggetti escludendone senza giustificata ragione di carattere sportivo (es. selezione di alcuni atleti per particolari iniziative), che deve essere comunque illustrata in maniera condivisa a tutti gli altri componenti del gruppo di riferimento del soggetto escluso (es. compagni di squadra);
 - l) omettere di collaborare o ostacolare gli altri tesserati nella prevenzione, contrasto e repressione di abusi, violenze e discriminazioni, sia a livello individuale che collettivo;
 - m) non segnalare tempestivamente al Responsabile safeguarding dell'A.S.D. Livio Neri per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni, situazioni, anche potenziali, che possano mettere a rischio, causare pericoli, timori o disagi ad altri soggetti;
 - n) porre in essere qualsiasi azione contraria alle norme di safeguarding previste dalla F.I.P.
2. Per l'interpretazione delle condotte di cui al presente elenco, si utilizzano quale riferimento i significati e i concetti espressi nelle disposizioni di cui alle linee guida e interpretazioni delle normative di safeguarding della F.I.P., di cui alla delibera del n. 218/A del 21.09.2023 e successive modificazioni, coordinate con le definizioni di rischio delineate nel modello di organizzazione e controllo emanato dall'Associazione.

Art. 5 - Norme di condotta specifiche nell'attività con i minori

1. Quando è svolta attività con persone minorenni è necessario:
 - a) svolgere l'attività in presenza di altri adulti, o comunque di altre persone salvo ragione di impossibilità oggettive (es. trasferimenti in auto in occasione di manifestazioni sportive) e comunque per il tempo strettamente necessario;
 - b) consentire, quando possibile e nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza, l'accesso agli impianti durante allenamenti e sessioni di prova ai genitori o tutori legali, o agli addetti alla sorveglianza;
 - c) ottenere e conservare l'autorizzazione scritta dai genitori o tutori legali qualora siano previste sessioni di allenamento singole e/o in orari non consueti;
 - d) astenersi dall'utilizzare, riprodurre e diffondere immagini o video dei minorenni, se non per finalità educative e formative, ottenendo le necessarie autorizzazioni dai genitori o tutori legali o dagli addetti alla sorveglianza, nonché il consenso preventivo del Consiglio Direttivo;
 - e) comunicare e condividere con i tesserati minorenni gli obiettivi educativi e formativi, coinvolgendo i genitori o tutori legali o gli addetti alla sorveglianza nel modo più opportuno, soprattutto in riferimento alle volontà del minore, mantenendo comunque questi informati sulla situazione (aspirazioni, disagi e simili) del minore, anche in via generale;
 - f) interrompere immediatamente ogni contatto con i tesserati minorenni se si riscontrano situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, informando il Responsabile per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni della società e/o il Safeguarding Office della F.I.P.;

- g) promuovere una cultura di apertura che consenta a tutto il personale, ai rappresentanti, ai minori e ai loro responsabili di sollevare e discutere liberamente qualsiasi argomento o preoccupazione;
- h) mantenere relazioni equilibrate con i genitori o tutori legali e gli addetti alla sorveglianza;
- i) informare i minori sul tipo di rapporto che devono aspettarsi con gli allenatori e gli altri membri del sodalizio, incoraggiandoli a segnalare eventuali preoccupazioni o situazioni di disagio, favorendo la partecipazione attiva dei minori per sviluppare le loro capacità di auto-protezione;
- j) valorizzare le capacità e le competenze dei minori e discutere con loro dei loro diritti,
- k) mantenere uno standard professionale adeguato all'incarico/ruolo operato nell'ambito delle attività dell'Associazione;

Art. 6 – Doveri e obblighi generali degli associati

1. In conformità a quanto previsto dalle linee guida sulla safeguarding policy della F.I.P. si stabiliscono i seguenti obblighi a carico di tutti gli associati:
 - a) agire con lealtà, probità e correttezza in tutte le attività connesse o correlate all'ambito sportivo e associativo e adottare una condotta improntata al rispetto verso gli altri;
 - b) evitare l'uso di un linguaggio inappropriato o allusivo, anche in contesti ludici o scherzosi;
 - c) assicurare la sicurezza e la salute degli altri tesserati, contribuendo a creare e mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
 - d) partecipare attivamente all'educazione e alla formazione nella pratica sportiva, offrendo supporto agli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi verso uno stile sportivo sano;
 - e) promuovere un equilibrio sano tra vita personale e sportiva, valorizzando anche gli aspetti ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;
 - f) stabilire rapporti equilibrati con coloro che hanno la responsabilità genitoriale o i soggetti incaricati della cura degli atleti, o i loro delegati;
 - g) prevenire e ridurre le dispute, i conflitti e le tensioni attraverso una comunicazione, efficace e costruttiva;
 - h) segnalare senza indugio al Responsabile safeguarding situazioni, anche potenziali, che espongono sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio;
 - i) osservare ed applicare le norme federali;
 - j) segnalare senza indugio al Responsabile safeguarding o all'Associazione situazioni, anche potenziali, di violazione delle linee guida sulla safeguarding policy.

Art. 7 – Doveri e obblighi particolari dei dirigenti sportivi e dei tecnici

1. Con riferimento a quanto previsto dalle linee guida sulla safeguarding policy della F.I.P. si stabiliscono i seguenti obblighi a carico dei dirigenti sportivi e dei tecnici:
 - a) rispettare la vita privata degli atleti e non farsi condizionare da aspetti e circostanze che esulano dall'ambiente sportivo;
 - b) proporsi come modello sportivo/formativo a cui gli atleti e le famiglie sono tenute ad aderire, astenendosi da qualsiasi abuso o uso improprio del ruolo;
 - c) evitare qualsiasi tipo di contatto fisico, salvo quelli necessari alla pratica sportiva (es. contatti di gioco) o situazione di intimità con gli atleti;
 - d) astenersi da atteggiamenti vessatori o dall'infliggere punizioni in cui sia prevalente l'aspetto monitorio, rispetto a quello educativo e comunque che esauriscano il loro effetto nel più breve arco temporale possibile, informando il Consiglio Direttivo qualora siano state considerate necessarie più interventi correttivi in un breve arco temporale punitivi;
 - e) proteggere gli atleti da ogni forma di abuso, violenza e discriminazione, indipendentemente dal soggetto che la realizza;
 - f) favorire la partecipazione degli atleti all'attività sportiva a prescindere da qualsiasi tipo di condizione fisica (salvo infortuni), psicologica o di altro genere;

- g) contribuire alla formazione e alla crescita dei giovani atleti;
- h) aiutare e incentivare gli atleti per la loro partecipazione e per il loro impegno individuale, a prescindere dai risultati sportivi ottenuti;
- i) creare e mantenere un ambiente sportivo sano, sicuro e inclusivo, garantendo la sicurezza e la salute degli atleti;
- j) trasmettere agli atleti valori come solidarietà, tolleranza, rispetto e collaborazione, nonché disponibilità, lealtà, onestà e correttezza;
- k) mantenere un comportamento in linea con i principi del presente codice nei confronti degli atleti, dei colleghi, degli arbitri, dei genitori, dei sostenitori o di qualsiasi altro soggetto con il quale possano relazionarsi;
- l) stimolare la partecipazione, la coesione, il rispetto, l'amicizia, la solidarietà e la fiducia tra compagni di squadra;
- m) promuovere lo sport e le sue regole esaltandone i valori etici, umani ed il fair play, educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive;
- n) prestare attenzione alle aspirazioni e ambizioni degli atleti e valutare insieme ad essi gli obiettivi educativi e formativi, coinvolgendo anche coloro che hanno la responsabilità genitoriale o sono incaricati della cura;
- o) ascoltare le situazioni di ansia, paura o disagio riguardanti gli atleti;
- p) astenersi da qualsiasi condotta suscettibile di ledere l'integrità fisica e/o morale di un altro soggetto, prevenendo stati di soggezione, pericolo o timore;
- q) attuare, in occasione delle trasferte, soluzioni volte a prevenire situazioni di pericolo o comportamenti inappropriati;
- r) astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minorenni, anche mediante social network e piattaforme digitali;
- s) interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minorenni qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta;
- t) dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
- u) conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
- v) astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati minorenni, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura, ovvero da loro delegati;
- w) segnalare senza indugio al Responsabile safeguarding situazioni, anche potenziali, che espongono i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

Art. 8 – Doveri e obblighi particolari degli atleti

1. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 11 del regolamento della F.I.P. per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazione sui tesserati si stabiliscono i seguenti obblighi a carico degli atleti:
 - a) agire senza ledere l'integrità fisica e morale di sé stessi, degli avversari o dei compagni di squadra, secondo i principi di lealtà, onestà, fair play e spirito di squadra, nonché solidarietà, amicizia e mutua comprensione;
 - b) rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici, facendo propri i valori trasmessi;
 - c) comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti;
 - d) comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé stessi o altri;

- e) garantire e mantenere rapporti basati sul rispetto assoluto degli altri atleti, degli arbitri e dei giudici di gara, maniera più assoluta comportamenti, azioni o frasi che arrechino danni alla propria salute, anche psicologico a quella degli altri;
- f) adottare uno stile di vita sano, commisurando l'attività sportiva alle capacità fisiche e alla corrispondente fascia di età;
- g) non assumere, anche al di fuori della pratica sportiva, farmaci e sostanze dopanti in grado di alterare la prestazione sportiva, la percezione psichica o di procurare assuefazione e dipendenza;
- h) evitare contatti e situazioni di intimità con i dirigenti sportivi e i tecnici;
- i) competere in maniera corretta e leale, impegnandosi sempre al meglio delle possibilità e delle condizioni psicofisiche;
- j) rispettare gli avversari, evitando nei loro confronti ogni forma di umiliazione, apprezzandone l'impegno e complimentandosi con loro e salutandoli al termine della competizione;
- k) rispettare il principio di solidarietà tra atleti, sostenendo ed aiutando i propri compagni di squadra;
- l) astenersi dalla diffusione di materiale fotografico e video di natura privata e/o intima di cui sono entrati in possesso o hanno ricevuto, segnalando comportamenti non conformi a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti incaricati della cura, nonché al Responsabile safeguarding dell'A.S.D. Livio Neri;
- m) prevenire, evitare di segnalare situazioni disfunzionali che possano mettere gli altri atleti in uno stato di soggezione, pericolo o timore, anche attraverso manipolazioni;
- n) rispettare le scelte dell'allenatore evitando atteggiamenti polemici o di maleducazione;
- o) rispettare gli impegni, gli orari e le regole propri dell'Associazione ed in particolare del gruppo di riferimento;
- p) essere di esempio per i compagni di squadra e per gli atleti più giovani vivendo con serenità e divertimento lo sport;
- q) non utilizzare dispositivi elettronici per fotografare o registrare video all'interno degli spogliatoi o ad insaputa degli altri partecipanti agli incontri, salvo le esigenze di tutela dei propri diritti e della propria persona;
- r) avere cura del materiale tecnico, degli attrezzi e delle strutture e degli ambienti di gioco, agevolando le attività di pulizia (es. effettuando raccolta differenziata) nonché rimborsare le spese per i danneggiamenti ad essi provocati, con ogni conseguenza legale e disciplinare;
- s) essere in regola con le certificazioni mediche necessarie per l'attività sportiva di riferimento, senza le quali sarà impedito l'accesso all'attività;
- t) fumare o consumare alcolici all'interno o in prossimità delle strutture dedicate alle attività sportive e associative;
- u) segnalare senza indugio al Responsabile safeguarding situazioni, anche potenziali, che esponcano sé o altri a pericolo o pregiudizio.

Art. 9 - Doveri dei genitori

1. In considerazione dei principi connessi all'esercizio della responsabilità genitoriale, i genitori i cui figli sono coinvolti nelle attività organizzate o a cui partecipa l'A.S.D. Livio Neri, nell'interesse educativo e sportivo dei giovani e dell'Associazione stessa, si impegnano a:
 - a) evitare ogni forma di pressione sia fisica che psicologica e favorire un equilibrato ed armonico sviluppo delle abilità psico-motorie, apprezzando l'impegno e la partecipazione piuttosto che i risultati conseguiti;
 - b) assumere un atteggiamento di dialogo e confronto costruttivo con l'Associazione e i suoi collaboratori;
 - c) mettere in risalto il piacere e la soddisfazione di praticare sport e a non esercitare pressioni indebite o contrarie al diritto dei giovani, in particolari se minorenni, di scegliere liberamente sulla sua partecipazione nelle attività;

- d) assumere, durante lo svolgimento degli allenamenti e delle competizioni, nonché di ogni altra attività, atteggiamenti e comportamenti coerenti con i principi del presente codice di condotta;
- e) in ogni circostanza fuori e dentro il campo rispettare, sostenere ed aiutare la squadra quale gruppo ed evitare di criticare le scelte dei tecnici, contribuendo a stimolare nei giovani un atteggiamento propositivo sia in occasione di vittoria, che in occasione di sconfitte;
- f) durante lo svolgimento delle competizioni e nei luoghi dedicati alle attività dell'Associazione, mantenere un comportamento improntato al rispetto degli atleti, anche avversari, riconoscendone le capacità evitando situazioni di contestazione delle decisioni e del ruolo degli arbitri e dei giudici di gara, nonché evitando atteggiamenti irrispettosi e polemici con altri spettatori;
- g) evitare l'accesso in tutti gli spazi in cui si svolge l'attività (es. spogliatoi) se non esplicitamente autorizzati dal tecnico presente e limitando le occasioni in cui gli sono affidati minorenni alle attività di trasferimento (es. in occasione di trasferte) o di sorveglianza;
- h) astenersi dall'utilizzo di un linguaggio inappropriato o allusivo, evitando espressioni offensive o abusive durante ogni attività alla quale assistano, o partecipano in qualsiasi ruolo;
- i) evitare comportamenti che possano determinare incitamento alla violenza, all'uso di sostanze dopanti, o di farmaci/integratori in assenza di prescrizione medica, o essere lesivi dell'incolumità fisica altrui determinando situazioni di pericolo, anche solo potenziale;
- j) evitare comportamenti discriminatori o offensivi in relazione a: etnia, colore della pelle, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, situazione economico-finanziaria, luogo di nascita, caratteristiche fisiche, intellettuali, relazionali o sportive o qualsiasi altra caratteristica personale, nazionale o sociale o altra circostanza.

Art. 10 - Sistema sanzionatorio

1. A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a:
 - a) violazione dolosa delle misure indicate nel presente codice e della documentazione che ne costituisce parte integrante;
 - b) mancata attuazione colposa delle misure indicate nel codice di condotta e della documentazione che ne costituisce parte integrante;
 - c) violazione delle misure poste a tutela del segnalante come previste dall'art. 14, comma 2 del modello organizzativo di gestione e controllo dell'attività sportiva;
 - d) violazione delle misure di cui all'art. 16 del modello organizzativo di gestione e controllo dell'attività sportiva;
 - e) effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate;
 - f) violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Associazione;
 - g) violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei confronti dei destinatari del presente modello;
 - h) atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
 - i) mancata applicazione del presente sistema disciplinare.
2. Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l'autore della violazione e l'A.S.D. Livio Neri e la loro entità è comminata anche tenendo conto della natura e della gravità della violazione commessa, del ruolo e responsabilità dell'autore, della presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, della condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare la violazione, nonché dell'entità del danno eventualmente arrecato .

3. Competente a irrogare la sanzione è il Consiglio Direttivo su proposta del Presidente dell'Associazione o del Responsabile safeguarding.

Art. 11 - Sanzioni nei confronti dei tesserati, dei lavoratori e dei volontari

1. Nei confronti dei tesserati a qualsiasi titolo per l'Associazione, dei lavoratori e dei volontari possono essere comminate le seguenti sanzioni anche in concorrenza tra loro:
 - a) richiamo verbale;
 - b) ammonizione scritta;
 - c) ammenda fino al 20% del compenso pattuito per l'intero rapporto di collaborazione per i lavoratori, o fino a 2.000 euro per i destinatari che svolgono attività a titolo gratuito;
 - d) sospensione dall'attività fino a 15 giorni dall'attività;
 - e) risoluzione del rapporto di collaborazione per i lavoratori e risoluzione contrattuale per gli altri rapporti instaurati dall'Associazione.
 - f) radiazione.
2. Ai fini del comma che precede si applica la sanzione:
 - a) del richiamo verbale per le violazioni del codice di condotta considerate lievi e occorse per mera negligenza;
 - b) dell'ammonizione scritta per la recidiva di condotte di cui alla lett. a) che precede, nonché per il cumulo di violazioni considerate lievi, occorse durante la vigenza del rapporto di collaborazione e nella sua prosecuzione, anche senza continuità;
 - c) dell'ammenda, non eccedente il 20% del totale pattuito per l'intero rapporto di collaborazione, o fino a € 2.000 per i soggetti che svolgono attività a titolo gratuito per violazioni che non sono considerate lievi, anche in ragione del livello di responsabilità tecnico, educativo e di vigilanza assegnato al collaboratore, o avvenute in presenza in presenza di circostanze aggravanti;
 - d) della sospensione dall'attività fino ad un massimo di 15 giorni per le violazioni determinate da:
 - l'inosservanza dell'obbligo di informativa al Responsabile safeguarding;
 - l'effettuazione, con colpa grave, di false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'attività sportiva del codice di condotta;
 - la violazione delle misure adottate dall'Associazione volte a garantire la tutela e la protezione dell'identità del segnalante;
 - la recidiva di condotte di cui alla lett. c) che precede, nonché per il cumulo di violazioni considerate non lievi, occorse durante la vigenza del rapporto di collaborazione e nella sua prosecuzione, anche senza continuità;
 - e) della risoluzione del rapporto per le condotte considerate gravi poste in essere con dolo;
 - f) della radiazione, da comminarsi nelle ipotesi di cui alla lett. e) nei confronti dei tesserati.

Art. 12 - Sanzioni nei confronti dei sostenitori o soggetti terzi

1. Nei confronti dei sostenitori e soggetti terzi che collaborano in maniera stabile o occasionale con l'Associazione (es. professionisti, rappresentanti di altre associazioni sportive) che a qualsiasi titolo violino le norme del presente codice possono essere irrogate le seguenti sanzioni, anche in cumulo tra loro:
 - a) richiesta di allontanamento dal luogo in cui si sta svolgendo la manifestazione sportiva;
 - b) ammonizione a non recarsi nei luoghi in cui è svolta l'attività fino al termine della stagione sportiva in cui è stata posta in essere la condotta;
 - c) addebito delle spese sostenute per sanzioni disciplinari sportive o irrogate nei confronti dell'Associazione da parte di Autorità Pubbliche e conseguente risarcimento danni di immagine derivanti dall'irrogazione della sanzione;
 - d) risoluzione dell'accordo di collaborazione.

Art. 13 Procedimento di irrogazione delle sanzioni

1. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni è avviato dal Presidente dell'Associazione o dal Responsabile per la safeguarding.
2. Il Presidente dell'Associazione può comminare direttamente la sanzione del richiamo verbale di cui all'art. 12, co. 1, lett. a).
3. Qualora il Presidente o il Responsabile safeguarding intendano proporre una sanzione disciplinare superiore al richiamo verbale, deve entro 5 (cinque) giorni dalla conoscenza del fatto contestare per iscritto al destinatario della sanzione i fatti che gli vengono attribuiti con l'avviso che potrà essere sentito dal Presidente dell'Associazione o dal Responsabile safeguarding.
4. Il destinatario della proposta della sanzione potrà replicare entro 2 (due) giorni dal ricevimento della contestazione chiedendo di essere sentito in un'audizione appositamente fissata in una data che sarà decisa dal Presidente.
5. In ogni caso, entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione della contestazione il destinatario potrà replicare per iscritto con proprie deduzioni anche per tramite di un rappresentante munito di mandato scritto;
6. Entro 5 (cinque) giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni scritte il Consiglio Direttivo dovrà deliberare sulla proposta di sanzione, informando tempestivamente l'interessato dell'esito.

Art. 14 - Efficacia e pubblicità

1. Il tesseramento presso l'ASD Livio Neri, o l'instaurazione di un rapporto di collaborazione, o di volontariato, comporta la integrale accettazione del presente codice.
2. La mancata conoscenza delle norme del codice di condotta non può essere mai invocata a giustificazione di comportamenti direttamente e/o indirettamente lesivi dei valori e delle regole di comportamento dello stesso codice di condotta.
3. Il codice di condotta si applica nell'ambito di ogni attività, manifestazione, iniziativa e simili, posta in essere con il coordinamento o con la collaborazione dell'Associazione.
4. Il presente codice è portato a conoscenza dei soggetti non associati che ricevano incarichi dall'A.S.D. Livio Neri, o che abbiano con essa rapporti continuativi o temporanei che possono coinvolgere i destinatari delle norme di tutela di cui al suddetto all'art. 1, co. 1
5. Il presente codice di condotta è pubblicato per la consultazione da parte di chiunque sul sito internet dell'Associazione (<https://livioneri.it/>) nonché, in formato cartaceo c/o la sede associativa
6. Una copia del codice è consegnata, o trasmessa a mezzo posta elettronica, agli atleti, ai dirigenti, ai lavoratori e ai volontari dell'ente, nonché ai genitori degli atleti tesserati
7. Un vademecum con le principali norme del codice e un QR Code per il collegamento diretto alla versione integrale, è affisso nei luoghi dove viene svolta principalmente l'attività sportiva e aggregativa svolta dall'Associazione ed ai genitori.
8. La formazione interna e la diffusione del presente codice costituiscono strumenti imprescindibile per un'efficace attuazione e per una diffusione capillare dei principi di comportamento e di controllo adottati dall'A.S.D. Livio Neri e il loro percorso di attuazione trova descrizione nel modello di organizzazione e controllo dell'attività sportiva.
9. Le norme del presente codice sono adottate in attuazione del d.lgs. 28 febbraio 2021 n. 36 e del d.lgs. 28 febbraio 2021 n. 39, in conformità con le disposizioni della delibera del Consiglio Federale n. 218/A del 21.09.2023 (come modificata in data 31.08.2023) emanata dalla Federazione Italiana Pallacanestro con cui sono state delineate le "Linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione".

VERSIONE DELIBERATA DAL CONSIGLIO DIRETTIVO IN DATA 28.08.2024